

Progettista e direttore lavori: quali responsabilità nell'appalto?

29 Settembre 2017

La responsabilità prevista dall'articolo 1669 del codice civile per rovina, vizi e gravi difetti che possono manifestarsi nei dieci anni successivi all'esecuzione dell'intervento edilizio sull'immobile o su alcune sue parti può riguardare anche coloro *che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera.*

Secondo la giurisprudenza (v. in **Allegato** una selezione di pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità curata dall'Ance) la responsabilità prevista dall'articolo 1669 ha, quindi, un ambito di applicazione più ampio rispetto al tenore letterale della norma perché operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e addirittura dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera rendendo l'appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini.

La responsabilità dell'appaltatore perciò potrebbe essere esclusa: quando si tratti di vizio non rilevabile secondo l'ordinaria diligenza; l'errore da cui originano la rovina o i gravi difetti sia stato segnalato al committente ma quest'ultimo abbia egualmente richiesto di eseguire l'opera; la rovina o i gravi difetti siano dovuti a caso fortuito; l'appaltatore non disponga, nella realizzazione dell'opera, di un'autonomia tale da consentire l'imputazione della responsabilità in via esclusiva.

In ogni caso, anche quando nell'esecuzione dell'opera siano intervenuti, a vario titolo, altri soggetti dovrà comunque *verificarsi chi tra questi abbia mantenuto il potere di direttiva o di controllo sull'altrui operato.*

Questo significa, ad esempio, che la semplice presenza di un progetto fornito dal committente (e di un direttore lavori) di per sé non tolgono all'appaltatore la propria autonomia in ordine ad un vaglio critico del progetto stesso e delle istruzioni che gli vengono impartite dal committente. Per cui l'appaltatore deve ritenersi corresponsabile dei vizi del progetto solo se questi erano palesemente riconoscibili con la perizia e lo studio che si può pretendere da lui nel caso concreto.

In pratica, se un'opera commissionata presenta gravi difetti causati da un progetto errato, dei danni derivanti da tali gravi difetti può essere chiamato a rispondere non solo l'appaltatore, ma anche il progettista, ai sensi dell'art. 1669 c.c. Più precisamente mentre il progettista risponde dell'errata progettazione l'appaltatore va incontro ad una duplice responsabilità: risponde sia nell'ipotesi in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati; sia nell'ipotesi in cui avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto. Ciò vuol dire che anche in presenza di un progetto, residua pur sempre un margine di autonomia per l'appaltatore, che gli impone di attenersi alle regole dell'arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell'opera.

Rientra pertanto tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso; e

che l'obbligazione dell'appaltatore è di risultato.

E' sempre, quindi, consigliabile inserire nel contratto di appalto specifiche e dettagliate previsioni sulla responsabilità dell'appaltatore in relazione a vizi e difetti derivanti dall'attuazione del progetto fornito dal committente.

Peraltro analoghe pattuizioni possono essere inserite anche con riferimento alla attività del direttore lavori laddove sia figura diversa dal progettista al fine di estenderne l'obbligo di controllo e limitare così l'eventuale responsabilità dell'appaltatore.

Il direttore lavori è colui che deve vigilare e garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera. Non è richiesta la presenza continua e giornaliera sul cantiere ma egli deve verificare, attraverso visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa e con le ditte esecutrici delle varie fasi lavorative, che vengano rispettate le regole dell'arte e la corrispondenza tra il progettato e il realizzato.

Costituisce obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.

La responsabilità del direttore lavori può anch'essa concorrere con quella dell'appaltatore il quale tuttavia, è bene ricordarlo, conserva la propria autonomia nonostante la presenza del direttore lavori. Peraltro, l'appaltatore ha il dovere di segnalare al direttore dei lavori gli eventuali inconvenienti e le complicazioni che sorgono in corso di esecuzione e che possano compromettere la regolarità dell'esecuzione stessa anche se non derivano da istruzioni del direttore. A maggior ragione può risultare opportuno che nel contratto di appalto siano definiti i limiti dell'incarico professionale conferito dal committente al direttore lavori ed in particolare la facoltà o meno di ordinare, ovvero autorizzare, variazioni dell'opera, di fissare termini ecc.

Allegato: La responsabilità nell'appalto – rassegna di giurisprudenza

[29926-Responsabilit appalto_rassegna giurisprudenza.pdf](#)[Apri](#)